

# **DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.**

## **Documento di Sintesi**

relativo al

**Modello di Organizzazione e Gestione**

**Decreto Legislativo n. 231/2001**

**“Modello Organizzativo”**

*Parte Speciale M*

*Reati Tributari*

## Sommario

1.	REATI TRIBUTARI .....	3
1.1	Premessa .....	3
1.2	La tipologia dei reati .....	4
1.3	I reati astrattamente configurabili in Daikin Applied Europe.....	5
1.4	Le attività sensibili.....	5
1.5	Gli impegni della Società in materia tributaria.....	5
1.6	Principi e norme di comportamento per i Destinatari .....	6
1.7	Procedure Specifiche ed Istruzioni Operative.....	7
1.8	Verifiche e flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza .....	7

## 1. REATI TRIBUTARI

### 1.1 Premessa

I reati di cui alla presente Parte Speciale sono richiamati dall'art. 25-*quiquiesdecies* del D.lgs. 231/2001, introdotto dal D.L. 26 ottobre 2019, convertito con modifiche in L. 19 dicembre 2019, n. 157, con riferimento ai seguenti reati tributari: i) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-*bis*, D.Lgs. n. 74/2000); ii) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000); iii) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-*bis*, D.Lgs. 74/2000); iv) occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000); v) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000).

Con un secondo intervento, nel mese di luglio 2020, sono state ulteriormente ampliate le fattispecie tributarie rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, in sede di attuazione della c.d. Direttiva PIF (Direttiva UE 2017/1371) relativa alla "*lotta contro la frode<sup>1</sup> che lede gli interessi finanziari dell'UE mediante il diritto penale*". Nello specifico, il D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in attuazione di quanto disposto dalla normativa europea ed alla legge di recepimento (legge di delegazione europea 4 ottobre 2019, n. 117), ha ampliato l'art. 25-*quiquiesdecies* del D.lgs. 231/2001 ed il relativo elenco dei reati presupposto, ai seguenti reati tributari: i) dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000); ii) omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000); iii) indebita compensazione (art. 10-*quater*, D.Lgs. n. 74/2000). In questo caso, le nuove fattispecie di reato sono state introdotte limitando la responsabilità dell'ente ai casi in cui le stesse vengano poste in essere nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA per un importo superiore a 10 milioni di euro ("Maxi-frodi IVA").

Di seguito si riporta il testo integrale dell'art. 25-*quiquiesdecies*, rubricato "**Reati Tributari**"

*"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

---

<sup>1</sup> Ai fini della Direttiva PIF, si considera frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, tra l'altro, l'azione od omissione commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri in virtù dei quali: (i) si utilizzino o si presentino dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all'IVA oppure si ometta di comunicare un'informazione relativa all'IVA in violazione di un obbligo specifico, cui consegua, per entrambi i casi, una diminuzione di risorse finanziarie dell'Unione, ovvero (ii) si presenti una dichiarazione IVA esatta per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell'IVA (art. 3, *par. 2, lett. d*) della Direttiva PIF).

*1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*  
*b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

*c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

*2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*

*3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."*

Di seguito si descrivono i reati presupposto richiamati dall'art. 25-*quinquiesdecies* del D.lgs. 231/01.

## 1.2 La tipologia dei reati

### 1.2.1 I Reati Tributari di cui all'art.25-*quinquiesdecies*, comma 1 del D.lgs. 231/01

#### **Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000)**

Costituisce reato la condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

#### **Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000)**

Ha rilievo penale la condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

#### **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e co. 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000)**

La condotta penalmente rilevante consiste nell'emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

#### **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000)**

La condotta penalmente rilevante consiste nell'occultamento o distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.

### **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000)**

Costituisce reato la condotta di chi: (i) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; (ii) al fine di ottenere per sè o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00.

### **1.2.2 I Reati Tributari di cui all'art. 25quinquiesdecies, comma 1-bis del D.lgs. 231/01**

#### **Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. n. 74/2000)**

È penalmente rilevante la condotta di chi, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, indica nella dichiarazione IVA elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti.

#### **Omissa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. n. 74/2000)**

È penalmente rilevante la condotta di chi, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, ometta di presentare la dichiarazione annuale IVA, essendovi obbligato. Non si considera omissa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

#### **Indebita compensazione (art.10-quater, D.Lgs. 74/2000)**

È penalmente rilevante la condotta di chi, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, al fine al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

## **1.3 I reati astrattamente configurabili in Daikin Applied Europe**

### **1.4 OMISSIS Le attività sensibili**

### **1.5 OMISSIS Gli impegni della Società in materia tributaria**

Daikin Applied Europe si impegna ad improntare la propria attività amministrativo-contabile a criteri di massima trasparenza e correttezza, nel rispetto della normativa applicabile e di ogni altra disposizione pertinente. A tal fine, gli impegni assunti dalla Società sono i seguenti:

- orientare i dipendenti e coloro che lavorano per conto della Società verso una cultura di responsabilità e di attenzione alle tematiche della corretta gestione delle attività aziendali, ovvero perseguire l'obiettivo di sviluppare all'interno del contesto aziendale la cultura della *compliance*, sensibilizzando tutti gli organi sociali e il personale al rispetto dei principi cardine dell'ordinamento e della normativa di settore nell'esercizio dell'attività sociale;
- garantire che tutte le attività vengano condotte nel pieno rispetto delle prescrizioni legali e della normativa tributaria applicabile e di tutte le regole aziendali finalizzate a prevenire la possibile commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, nonché nella consapevolezza, da parte del personale coinvolto nei processi sensibili sopra individuati, dei rischi potenziali di reato di cui al medesimo D.Lgs. 231/01;

- organizzare incontri e/o corsi di formazione e *training* per il personale aziendale rispetto ai rischi potenziali di reato di cui al D.Lgs. 231/01;
- prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo al fine di prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/01;
- prevedere idonei flussi informativi da parte del personale verso l'Organismo di Vigilanza (di seguito, "OdV") della Società in merito ad ogni criticità capace di determinare il rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

Daikin Applied Europe, inoltre, assicura:

- l'esistenza di disposizioni e/o di procedure aziendali standardizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché idonee modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- la definizione di ruoli e responsabilità in relazione alle attività di gestione delle attività contabili e fiscali, ivi compreso il monitoraggio della normativa (eventuali novità e modifiche normative, giurisprudenziali o di prassi) in materia fiscale ed alle relative attività di controllo;
- un'adeguata segregazione di compiti, per quanto possibile, con separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla e con individuazione, per quanto possibile, di un Responsabile per ciascuna attività sensibile;
- la formalizzazione in uno specifico contratto con i consulenti esterni;
- idonee modalità di archiviazione della documentazione rilevante, al fine di garantire l'impossibilità di modifica (se non con apposita evidenza) dei dati ivi conservati, nonché la possibilità di accesso ai documenti già archiviati solo alle persone autorizzate in base alle norme interne;
- periodici controlli delle attività fiscali (controlli gerarchici e di soggetti/consulenti esterni);
- un sistema formalizzato di procure e deleghe, ove necessario, rispettoso dei seguenti requisiti: i) coerenza delle qualifiche e competenze professionali del delegato con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, con previsione, ove richiesto, dell'indicazione delle soglie di approvazione delle relative spese; ii) accettazione espressa da parte del delegato e conseguente assunzione dei relativi obblighi; iii) chiara definizione delle stesse e dei rispettivi contenuti ed ambiti operativi; iv) conoscibilità all'interno della Società e pubblicità verso gli interlocutori esterni; v) definizione dei ruoli aziendali con poteri di spesa, con specificazione dei limiti e della natura delle spese medesime;
- che ogni operazione posta in essere dalla Società sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di riferimento.

#### **1.6 OMISSIS Principi e norme di comportamento per i Destinatari**

I Destinatari, individuati alla stregua di quanto specificato nella Parte Generale (punto 3.5) devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati di cui al D.Lgs. 231/01 ovvero condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di cui al D.Lgs. 231/01, siano potenzialmente in grado di configurarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma, nell'ambito delle deleghe/procure conferite;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività.

A tutti i Destinatari del presente Modello a vario titolo coinvolti nelle attività sensibili, sono rivolti i seguenti divieti, quali principi generali di comportamento:

- rappresentare in contabilità, o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- registrare in contabilità operazioni a valori non corretti rispetto alla documentazione di riferimento, oppure a fronte di transazioni inesistenti in tutto o in parte o senza adeguata documentazione di supporto;
- emettere fatture o altro documento equipollente per operazioni in tutto o in parte inesistenti o comunque per valori non congrui;
- omettere di segnalare eventuali registrazioni, attive o passive, illegittime, non corrette, false o che corrispondano a operazioni sospette o in conflitto di interessi;
- indicare in dichiarazione elementi passivi fittizi (ad es. in quanto afferenti ad operazioni inesistenti o mai realmente effettuate) o elementi attivi inferiori rispetto a quelli effettivi (per es. relativi ad operazioni simulate in cui una vendita viene fatturata per un ammontare inferiore rispetto a quello effettivo) al fine di evadere le imposte;
- presentare dichiarazioni fiscali false, contenenti cioè elementi attivi inferiori al vero o elementi passivi superiori al vero, non deducibili o inesistenti, al fine di evadere l'IVA;
- ritardare o non presentare una dichiarazione fiscale obbligatoria per evadere l'imposta;
- effettuare indebite compensazioni tra IVA dovuta e crediti di imposte inesistenti (artificialmente costruiti) o non spettanti (non utilizzabili o non più utilizzabili per compensazioni) al fine di evadere l'IVA;
- porre in essere attività e/o operazioni volte alla evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o a consentire a terzi una tale evasione;
- alterare, occultare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in formato cartaceo e/o elettronico, nonché le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- effettuare acquisti che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della Società o effettuare pagamenti in favore di fornitori, in assenza di adeguata giustificazione;
- riconoscere compensi e rimborsi spese a fornitori che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed ai prezzi di mercato.

## **1.7 Procedure Specifiche ed Istruzioni Operative**

**OMISSIS**

## **1.8 Verifiche e flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza esegue periodici controlli sulle attività a rischio sopra indicate, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

Tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposte all'altrui direzione, nonché i componenti degli organi sociali, hanno l'obbligo di informare prontamente l'OdV a fronte di richieste dallo stesso formulate o al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui al D.lgs. 231/2001.

**OMISSIS**